

N. R.G. 238/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

Composta da

Dott. Maria Teresa Spanu

Presidente

Dott. Maria Grixoni

Consigliere est

Dott. Cinzia Caleffi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **238 /2017** promossa da:

ABBANO S.P.A. domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to CUBEDDU PIERFRANCESCO e rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNANO ENRICO in forza di procura in atti, unitamente agli avv.ti STAJNO ERNESTO e VILLA DANIELE

APPELLANTE

CONTRO

VI [REDACTED] SPA domiciliato elettivamente in Sassari presso lo studio dell'avv.to NIEDDU NICOLA MARIO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza 19.4.2019

Parte appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Sassari, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, riformare e/o annullare l'ordinanza emessa in data 12 aprile 2017 dal Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Monocratica Civile, G.I. dott.ssa Tiziana Longu, resa nel procedimento di cui al n. 983/2016 R.G., per le motivazioni sopra esposte, e così disporre:

- in via preliminare e cautelare, sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà dell'impugnata ordinanza del Tribunale Ordinario di Nuoro;
- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- nel merito, annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata del Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Monocratica Civile, per le motivazioni tutte riportate in corso di narrativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di Parte appellata: In via preliminare/pregiudiziale:
 - dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da ABBANOA S.P.A. per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 co. 1 c.p.c., e per l'effetto rigettare l'impugnazione di ~~controparte~~ confermando l'ordinanza impugnata;
- nel merito:



- rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e in diritto, confermando l'appellata ordinanza;
- in ogni caso, con vittoria alle spese e compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario del 15%.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Abbanoa SPA conveniva in giudizio il Villaggio Ombretta SPA proponendo appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro emessa in data 12.4.2017 con cui, in accoglimento di un ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla parte appellata, erano state dichiarate non dovute le somme richieste da Abbanoa a titolo di conguaglio delle partite pregresse 2005-2011 e di cui alle fatture del 2016 n. 20160005000124471 e n. 2016000500126185, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata e, nel merito, il suo annullamento.

Assumeva in particolare Abbanoa SPA che l'appellato aveva agito in giudizio lamentando l'illegittimità della pretesa avanzata da Abbanoa con le due fatture suddette per conguagli tariffari del periodo 2005-2011 ed assumendo che tali importi consistevano in veri e propri aumenti scollegati dal principio di sinallgmaticità e comunque prescritti, che Abbanoa si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa ed eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto il relativo termine decorreva dalla data di



emanazione (26.6.2014) della delibera n. 18 del Commissario Straordinario con cui la società era stata incaricata di riscuotere le somme quantificate in termini di conguaglio; che Abbanoa chiedeva infine, di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'Autorità di Ambito; che il giudice adito con l'ordinanza impugnata accoglieva integralmente la domanda proposta dal Villaggio Ombretta; che tale decisione era erronea e contraddittoria relativamente alla statuizione riguardante l'eccezione di difetto di giurisdizione poiché a differenza di quanto argomentato dal primo giudice la controversia aveva ad oggetto non il rapporto contrattuale tra il singolo utente ed il concessionario del servizio ma l'esercizio del potere in relazione alle partite pregresse da parte dell'Autorità di Ambito, le cui delibere erano state solo messe in esecuzione da Abbanoa; che invero la ricorrente non aveva chiesto solo incidentalmente un accertamento in ordine alla legittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa ma aveva chiesto una pronuncia che investiva direttamente l'atto generale ed il calcolo delle somme dovute e sul punto la motivazione del Tribunale era contraddittoria; che inoltre era del tutto omessa e/o insufficiente la motivazione in ordine al rigetto dell'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Autorità di Ambito, unico ente competente a determinare le tariffe anche di conguaglio e sul quale dovevano quindi, riversarsi gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio; che infine, nel merito il ricorso era infondato dal momento che i conguagli stabiliti dall'Autorità di Ambito erano finalizzati a garantire il principio di recupero dei costi e rappresentavano una delle diverse voci che concorrevano a definire il costo complessivo del servizio; che gli stessi poi non potevano che essere riferiti al periodo per il quale



L'Ente d'Ambito aveva riscontrato ed approvato costi superiori ai ricavi; che pertanto la motivazione addotta dal primo giudice era contraria alla disciplina di settore e non era configurabile alcuna violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; che quindi, l'ordinanza andava integralmente annullata.

Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnato provvedimento, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e richiamando tutte le argomentazioni sviluppate in primo grado. La causa veniva presa in decisione alla udienza del 19.4.2019 sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.

L'appello è infondato e pertanto, non merita accoglimento.

Va innanzi tutto confermata la decisione impugnata in ordine all'affermata giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una controversia inerente canoni e altri corrispettivi, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto dispone l'art. 133 d.l.vo n. 104/2010 per cui *"sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"*.

Il Villaggio Ombretta agiva infatti al fine di sentire dichiarare non dovute, o comunque prescritte, le somme imputate a titolo di conguaglio tariffario per gli anni 2005-2011 e pretese dal gestore del servizio in forza del contratto di somministrazione in essere tra le parti e delle due fatture n. 20160005000124471 e n. 2016000500126185.



rapporto contrattuale di somministrazione per i consumi relativi al periodo 2005-2011 non possono che riguardare diritti di credito ormai prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.

Trattandosi infatti di componenti del corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio idrico, il termine prescrizione non può farsi decorrere dalla data della delibera dell'Ente competente che in concreto, determinava "monetariamente" l'entità del conguaglio stesso, ma, invece, dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere dall'ente gestore e quindi, dal momento di erogazione della fornitura.

Conseguentemente, anche su tale punto l'appello deve essere rigettato.

Talaltro esso risulta lo stesso privo di pregio anche relativamente all'eccepita omessa autorizzazione alla chiamata in causa dell'EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), in quanto, come rilevato dal giudice di primo grado, non risultava svolta nei suoi confronti alcuna domanda.

L'appello deve quindi essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore medio del relativo scaglione)

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 DPR 115/2002.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE**



Rigetta l'appello proposto da Abbanoa spa avverso la ordinanza 12 aprile 2017 del Tribunale di Nuoro emessa a termine del procedimento n 983/2016 RG ;

condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio all'appellato che liquida in euro 3.777,00 per compenso, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU Spese di Giustizia.

Sassari, 04/09/2019

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu

Il Consigliere est.

dott. Maria Grixoni

